



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 5 novembre 2025:

LEGGE 12 novembre 2025 n.141

MODIFICHE ALLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166 “IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI” E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1 *(Finalità)*

1. La presente legge introduce modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche in materia di imposta generale sui redditi con l'obiettivo di riequilibrare il sistema impositivo tra le diverse categorie di redditi, in conformità alle disposizioni e accordi internazionali.
2. La presente legge ha, altresì, lo scopo di individuare una maggiore base imponibile, anche con riguardo ai redditi prodotti in territorio da soggetti esteri e porre in essere una semplificazione amministrativa e procedurale in materia di controllo ed accertamento dei redditi.

Art. 2 *(Modifiche all'articolo 5 della Legge n.166/2013)*

1. Il comma 1, dell'articolo 5 della Legge n.166/2013 è così modificato:
“1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
 - a) i redditi di terreni e fabbricati collocati entro i confini dello Stato;
 - b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni, nel territorio stesso, di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti, depositi, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni con emittente sammarinese autorizzato dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche; tali redditi non si considerano prodotti nel territorio dello Stato quando:
 - 1) il soggetto obbligato al pagamento non è residente;
 - 2) il soggetto obbligato al pagamento è una banca o una società finanziaria di cui alla Legge n.165/2005 e successive modifiche ed il percettore è:
 - 2.1 una banca estera;

2.2 un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato di origine, svolge una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 della Legge n.165/2005 e successive modifiche, e che percepisce il pagamento di interessi ovvero proventi equivalenti per conto proprio;

2.3 un organismo di investimento collettivo estero.

- c) i redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nello Stato o all'estero da soggetti residenti nello Stato;
- d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, o per conto di soggetti residenti o aventi stabile organizzazione nello Stato;
- e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione;
- f) ogni altro reddito derivante da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovino nel territorio stesso.”.

2. Il comma 4, dell'articolo 5 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“4. Con riferimento al comma 1, lettera f):

- a) si presumono sempre realizzate nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in soggetti residenti; si presumono, invece, sempre non realizzate nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dal trasferimento di strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti;
- b) si presumono utilizzati nel territorio dello Stato i mezzi di trasporto, con esclusione delle imbarcazioni, navi ed aeromobili, quando l'utilizzatore è un soggetto fiscalmente residente, fatto salvo che sia dimostrato un utilizzo esclusivo al di fuori del territorio dello Stato.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Dopo la lettera p *bis*), del comma 1, dell'articolo 7 della Legge n.166/2013 è aggiunta la seguente lettera p *ter*):

“p *ter*) il reddito minimo familiare di cui all'articolo 1 del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n.91 e successive modifiche.”.

2. Il punto ii., della lettera b), del comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“ii. rimborsi spese documentati;”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 13 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. L'articolo 13 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 13

(Redditi soggetti ad imposizione separata)

1. L'imposta si applica separatamente, secondo le modalità di cui al comma 2, sui redditi seguenti:

- a) redditi di lavoro autonomo e redditi d'impresa di cui al presente Titolo II, conseguiti da operatori economici al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 14, comma 1, nonché degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori di cui all'articolo 15;
- b) plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 41;
- c) emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti ed indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilato;

- d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominati e da chiunque corrisposti a soggetti fiscalmente residenti;
 - e) compensi di cui all'articolo 6, comma primo, lettera b) della Legge 20 maggio 1985 n.59;
 - f) indennità o compensi similari corrisposti ai membri del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato e per l'espletamento, nella Repubblica di San Marino, di cariche elettive e di funzioni pubbliche, e tutte le indennità previste dall'Allegato F alla Legge 22 dicembre 1972 n.41 e successive modifiche;
 - g) su opzione del contribuente, dividendi di fonte estera;
 - h) su opzione del contribuente, interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni;
 - i) su opzione del contribuente, interessi derivanti da rapporti di conto corrente accesi presso istituti finanziari esteri;
 - l) emolumenti per trattamento di fine mandato di amministratori di società corrisposti a soggetti fiscalmente residenti;
 - m) su opzione del contribuente, redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera f bis);
 - n) su opzione del contribuente, prestazioni pensionistiche complementari, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti fiscalmente, erogate in forma di rendita o di capitale;
 - o) compensi a titolo di sponsorizzazione, purché non costituiscano reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilato, erogati agli atleti di interesse nazionale (AIN) che conseguono risultati agonistici di primario rilievo in giochi olimpici ovvero campionati mondiali ovvero competizioni di livello mondiale.
2. Sui redditi di cui al comma 1, l'imposta è determinata come segue:
- a) lettere a) e l): 17 per cento;
 - b) lettere b) e o): 10 per cento;
 - c) lettera c): sino alla concorrenza di euro 5.000,00 (cinquemila/00) aliquota pari al 2,5 per cento, sulla parte eccedente aliquota pari al 5 per cento;
 - d) lettere d), e) e f): 12 per cento;
 - e) lettera g): 3 per cento sul netto frontiera;
 - f) lettere h) e m): 10 per cento sul netto frontiera;
 - g) lettera i): 13 per cento sul netto frontiera;
 - h) lettera n): 5 per cento.
3. Per "netto frontiera" di cui al comma 2 si intende l'ammontare della componente di reddito estero, così come percepito dal soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolute nello Stato della fonte.
4. Le modalità di tassazione di cui al presente articolo, compreso l'ammontare delle aliquote, sono modificabili con decreto delegato.
5. Per i redditi di fonte estera di cui al comma 1, lettere b) e c), il contribuente può optare per la tassazione progressiva.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 14 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. L'articolo 14 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 14 (Oneri deducibili)

1. Dal reddito complessivo, determinato a norma delle disposizioni del presente Titolo II, al netto dei redditi esenti e di quelli soggetti a tassazione separata, se non già deducibili nella

determinazione dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite dalla presente legge, si deducono, se sostenute, dal contribuente fiscalmente residente nel territorio dello Stato, anche per conto delle persone a carico di cui all'articolo 16, nel periodo d'imposta di riferimento le spese di cui agli Allegati A e B, debitamente documentate da fattura o documento equivalente e purché sostenute con strumenti di pagamento tracciabili, quali strumenti elettronici, bonifici, assegni ovvero tracciate con SMaC Card.

2. Le deduzioni di cui al presente articolo non spettano ove l'UO Ufficio Tributario provveda ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente, salvo la dimostrazione da parte del contribuente che l'accertamento sintetico è dovuto a cause di forza maggiore.

3. Le disposizioni del presente articolo e degli Allegati A e B possono essere modificate con decreto delegato, il quale può integrare e modificare, altresì, le modalità di applicazione delle stesse.

4. L'UO Ufficio Tributario, nell'ambito dell'attività di controllo ed accertamento, deve disconoscere in tutto o in parte l'applicazione degli oneri deducibili di cui al presente articolo quando riscontri, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso ovvero indebita deduzione finalizzati esclusivamente al conseguimento del beneficio fiscale.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 15 della Legge n.166/2013)

1. L'articolo 15 della Legge n.166/2013 è così sostituito:

“Art. 15

(Deducibilità degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori)

1. I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori previsti dalla legge sono deducibili dal reddito imponibile come segue:

- a) i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti sono integralmente deducibili dalla base imponibile del reddito da lavoro di cui all'articolo 24; di tale deduzione si tiene conto anche ai fini del calcolo delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 101;
- b) i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico dei lavoratori autonomi, delle imprese individuali e dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.158 e successive modifiche sono integralmente deducibili rispettivamente dalla base imponibile del reddito da lavoro autonomo e del reddito d'impresa di cui al presente Titolo II.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 16 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 16 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

“1. Dall'imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche fiscalmente residenti si detraggono:

- a) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
- b) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio a carico;
- c) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i genitori ed i suoceri a carico anche se non conviventi;
- d) euro 125,00 (centoventicinque/00) per ogni altro familiare convivente a carico;
- e) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.”.

2. La lettera a), del comma 2, dell'articolo 16 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificata:

“a) i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati, i minori in affidamento secondo quanto stabilito con decreto dell’Autorità giudiziaria.”.

3. Dopo il comma 7, dell’articolo 16 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 7 *bis*:

“7 *bis*. Alle persone fisiche fiscalmente residenti è riconosciuta una detrazione d’imposta sulle spese, di seguito elencate, debitamente documentate da fattura o documento equivalente, purché sostenute con strumenti di pagamento tracciabili, quali strumenti elettronici, bonifici, assegni ovvero tracciate con SMaC Card, in misura pari al:

- a) 18 per cento delle spese per protesi dentarie, sanitarie e quelle per cure ortodontiche e odontoiatriche, in misura complessivamente non superiore a euro 1.600,00 (millesecento/00), per il titolare del reddito e per ogni membro del nucleo familiare a carico;
- b) 15 per cento sul 50 per cento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione fino ad un importo massimo di euro 6.000,00 (seimila/00), ove il contribuente fiscalmente residente abbia la propria dimora effettiva. La predetta percentuale del canone è elevata all’80 per cento qualora il locatario abbia un’età anagrafica inferiore ai trentacinque anni.”.

4. Dopo il comma 8, dell’articolo 16 della Legge n.166/2013 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi 8 *bis*, 8 *ter* e 8 *quater*:

“8 *bis*. Dall’imposta sui redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 percepiti dai soggetti fiscalmente residenti in territorio e dai soggetti non residenti, si detrae un’imposta per le spese effettuate in territorio sammarinese per l’acquisto di beni e servizi di cui all’Allegato E, con la SMaC Card, calcolata secondo le modalità, i parametri reddituali e i criteri di cui all’articolo E3 del citato Allegato E. La detrazione di cui al presente comma può essere usufruita dal contribuente anche in maniera parziale.

8 *ter*. La detrazione di cui al comma 8 *bis* è riconosciuta, altresì, ai soggetti residenti, titolari di redditi sottoposti a tassazione ordinaria diversi dai redditi di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 29, e si applica esclusivamente su tali redditi.

8 *quater*. Al personale residente anagraficamente in Repubblica che ricopre incarichi diplomatici ed amministrativi per l’intero anno fiscale e per attività a tempo pieno e in via esclusiva presso le Missioni Diplomatiche a New York, Ginevra, Bruxelles, Vienna, Parigi, Strasburgo e Roma, e ai soggetti residenti che si trovano nella condizione permanente, certificata dall’Autorità medica competente, di invalidità al cento per cento ovvero di non autosufficienza o infermità permanente, la detrazione d’imposta di cui al comma 8 *bis* è riconosciuta senza oneri di documentazione.”.

Art. 8

(Modifica dell’articolo 17 della Legge n.166/2013)

1. Dopo il comma 1, dell’articolo 17 della Legge n.166/2013 sono aggiunti i seguenti commi 1 *bis* e 1 *ter*:

“1 *bis*. Per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e d’impresa, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), l’imposta sui redditi diversi da quelli predetti è determinata applicando la tassazione progressiva per scaglioni di cui al comma 1, considerando le aliquote e gli scaglioni applicabili per effetto della somma di tali redditi al reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

1 *ter*. Per i soggetti di cui al comma 1 *bis* la detrazione d’imposta prevista dall’articolo 16, comma 8 *bis*, relativa alle spese SMaC Card sostenute in territorio, si applica e si detrae esclusivamente dai redditi soggetti ad imposizione separata di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), nelle seguenti percentuali e modalità:

- a) il 18 per cento per l’importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui per i redditi imponibili fino ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

- b) per i redditi imponibili superiori ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e fino ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) la detrazione d'imposta è riconosciuta per un tetto massimo di euro 900,00 (novecento/00), applicando alle spese SMaC Card sostenute l'aliquota percentuale, arrotondata per difetto al quarto decimale, corrispondente al rapporto tra la detrazione massima di euro 900,00 (novecento/00) e l'importo delle spese SMaC Card sostenute di cui alla lettera a) aumentate di un quinto della differenza tra il reddito imponibile ed euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- c) il 9 per cento per l'importo massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) annui per i redditi imponibili superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).".

Art. 9

(Modifica dell'articolo 19 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

- 1. La lettera f bis), del comma 1, dell'articolo 19 della Legge n.166/2013 è così modificata:
"f bis) i redditi, intesi come differenza tra il capitale ricevuto ed i premi pagati non dedotti fiscalmente, corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, con esclusione dei capitali percepiti in caso di morte dell'assicurato a titolo di copertura del rischio demografico.".

Art. 10

(Modifiche all'articolo 24 della Legge n.166/2013)

- 1. Il comma 3, dell'articolo 24 della Legge n.166/2013 è così modificato:
"3. Le indennità per le trasferte all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente l'importo dell'indennità massima giornaliera per trasferte riconosciuta ai dipendenti dello Stato. Le altre somme corrisposte per i servizi prestati con sede all'estero concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento del loro ammontare. Non costituiscono reddito i rimborsi delle spese debitamente documentate e chiaramente individuabili, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, in occasione di trasferte o missioni autorizzate dal datore di lavoro, purché entrambe le predette tipologie di spese siano sostenute con strumenti di pagamento elettronici o canalizzati, o viaggi per recarsi al luogo di lavoro, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,00 (quindici/00), elevate ad euro 30,00 (trenta/00) per le trasferte all'estero ad esclusione dell'Italia.".
- 2. Il comma 5, dell'articolo 24 della Legge n.166/2013 è così modificato:
"5. Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura di cui al comma 1, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenuti nell'articolo 6. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta, ad euro 2.000,00 (duemila/00) riconosciuti e ricaricati dal datore di lavoro sulla SMaC Card del lavoratore dipendente; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. L'accredito del predetto fringe benefit è computato ai fini della detrazione d'imposta di cui all'articolo 16, comma 8 bis.".
- 3. La lettera a), del comma 6, dell'articolo 24 della Legge n.166/2013 è così modificata:
"a) per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori, concessi in uso promiscuo al dipendente si assume una percorrenza convenzionale annua di chilometri 4.000 (quattromila) calcolati sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle stabilite negli accordi contrattuali per la categoria di appartenenza per l'anno di riferimento, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente;".

Art. 11

(Modifiche all'articolo 27 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. I commi 3 e 4, dell'articolo 27 della Legge n.166/2013 sono così modificati:
 - “3. Sono deducibili le spese per l'acquisto di quei beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione che abbiano un costo unitario inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00). Per gli altri beni strumentali, compresi gli immobili, destinati all'esercizio dell'arte o della professione, sono ammesse in deduzione quote annuali da ammortizzare gradualmente nelle modalità e nella misura stabilita nell'Allegato D.
 4. Le spese relative all'acquisto di beni mobili e servizi, anche per il tramite di contratti di locazione finanziaria, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili o deducibili nella misura del 50 per cento.”.
2. Dopo il comma 4, dell'articolo 27 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“4 bis. Per l'acquisto di autovetture, anche tramite contratto di locazione finanziaria, l'importo massimo su cui applicare la percentuale di cui al comma 4 è pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) compresi gli oneri accessori; tale limite è pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per i motoveicoli. Inoltre, i predetti limiti sono applicati ai contratti di noleggio da ragguagliare su base annua. Se l'attività è svolta in forma individuale la deducibilità è ammessa limitatamente ad una sola autovettura o ad un solo motoveicolo mentre, nel caso di associazione tra professionisti, la deducibilità è ammessa per una sola autovettura o per un solo motoveicolo per ogni associato.”.
3. La lettera a), del comma 6 dell'articolo 27 della Legge n.166/2013 è così modificata:

“a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o revisori o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa incluse le indennità di cessazione dei predetti rapporti;”.
4. Il comma 7, dell'articolo 27 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“7. Quando i redditi di cui al comma 6 non sono pertinenti all'attività dell'artista o professionista, oppure all'attività d'impresa, devono considerarsi separatamente come redditi diversi e concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 90 per cento.”.
5. Il comma 9, dell'articolo 27 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“9. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 4 bis, 31, 33 commi 4 e 5, e 35 in quanto compatibili.”.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 30 della Legge n.166/2013)

1. Il comma 4, dell'articolo 30 della Legge n.166/2013 è così modificato:
 - “4. La perdita documentata di un periodo d'imposta, determinata in base alle norme del presente Titolo II può essere computata senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore al 70 per cento del reddito imponibile d'impresa, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, per ciascun periodo d'imposta.”.
2. Dopo il comma 4, dell'articolo 30 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“4 bis. I componenti del reddito derivanti da operazioni con parti correlate sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva un aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito e può essere riconosciuta soltanto nei seguenti casi:

 - a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri, a seguito delle

speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi;

- b) a seguito di istanza del contribuente a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Con circolare dell'UO Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative.”.

Art. 13

(Introduzione dell'articolo 33-bis alla Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 33 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente articolo 33-bis:

“Art. 33-bis

(Limiti alla deducibilità dei costi generali)

1. Per ogni periodo d'imposta:
 - a) i costi relativi alle spese di pubblicità, ivi incluse le sponsorizzazioni, sono deducibili fino al limite massimo dell'8 per cento dei ricavi della gestione, di cui all'articolo 34;
 - b) i costi relativi alle attività di elaborazione dati, ivi compresi quelli relativi alle ricerche di mercato, sono deducibili fino al limite massimo del 10 per cento dei ricavi della gestione, di cui all'articolo 34;
 - c) i costi relativi alle spese di rappresentanza sono deducibili fino al limite massimo del 5 per cento dei ricavi della gestione, di cui all'articolo 34.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora i costi disciplinati formino oggetto dell'attività caratteristica del contribuente.
3. Entro e non oltre il 31 marzo dell'esercizio successivo al periodo d'imposta, il contribuente può richiedere all'UO Ufficio Tributario la disapplicazione delle limitazioni di cui al comma 1, dimostrando che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico dell'impresa e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
4. I costi e gli altri componenti negativi incluse le minusvalenze di cui all'articolo 38 relative alle autovetture e ai motoveicoli sono deducibili nelle seguenti misure:
 - a) per l'intero ammontare relativamente ai veicoli adibiti ad uso pubblico o quelli utilizzati direttamente come beni strumentali all'attività d'impresa;
 - b) per l'intero ammontare per i veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
 - c) per l'intero ammontare per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti di cui all'articolo 24, comma 6, lettera a);
 - d) nella misura del 60 per cento in tutti gli altri casi.
5. Ad esclusione dei beni di cui al comma 4, lettera a), non si tiene conto della parte del costo di acquisizione, anche tramite contratto di locazione finanziaria, che eccede la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) compresi gli oneri accessori per le autovetture e di euro 10.000,00 (diecimila/00) per i motoveicoli; i costi derivanti da contratti di noleggio vanno ragguagliati su base annua. I limiti di cui al presente comma si intendono per ogni singolo bene.”.

Art. 14

(Modifica dell'articolo 37 della Legge n.166/2013)

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 37 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

“5 bis. Per i beni a deducibilità limitata la plusvalenza è fiscalmente rilevante nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.”.

Art. 15

(Modifica dell'articolo 38 della Legge n.166/2013)

1. Il comma 3, dell'articolo 38 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, per le perdite su crediti se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del provvedimento di apertura della procedura stessa. La perdita su crediti è sempre deducibile quando il credito è di importo uguale o inferiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ed è trascorso un periodo uguale o superiore ai sei mesi dalla scadenza del credito stesso.”.

Art. 16

(Modifica dell'articolo 46 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il comma 5, dell'articolo 46 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“5. La perdita documentata di un periodo d'imposta, determinata in base alle disposizioni del presente Titolo III, può essere computata, senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore al 70 per cento del reddito imponibile d'impresa per ciascun periodo d'imposta.”.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 50 della Legge n.166/2013)

1. Il comma 4, dell'articolo 50 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“4. Entro e non oltre il 31 marzo dell'esercizio successivo al periodo d'imposta, il contribuente può interpellare l'UO Ufficio Tributario per la disapplicazione delle limitazioni di cui al comma 1, dimostrando che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico dell'impresa e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.”.

2. Dopo il comma 4, dell'articolo 50 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“4 bis. I costi e gli altri componenti negativi incluse le minusvalenze di cui all'articolo 57 relative alle autovetture e ai motoveicoli sono deducibili nelle seguenti misure:

- a) per l'intero ammontare relativamente ai veicoli adibiti ad uso pubblico o quelli utilizzati direttamente come beni strumentali all'attività d'impresa;
- b) per l'intero ammontare per i veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
- c) per l'intero ammontare per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti di cui all'articolo 24, comma 6, lettera a);
- d) nella misura del 60 per cento in tutti gli altri casi.

Ad esclusione dei beni di cui alla lettera a), non si tiene conto della parte del costo di acquisizione, anche tramite contratto di locazione finanziaria, che eccede la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) compresi gli oneri accessori per le autovetture e di euro 10.000,00 (diecimila/00) per i motoveicoli; i costi derivanti da contratti di noleggio vanno ragguagliati su base annua. I limiti di cui al presente comma si intendono per ogni singolo bene.”.

Art. 18

(Modifica dell'articolo 54 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il comma 5, dell'articolo 54 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“5. L’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci, o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci si aggiunge, in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria, al costo delle azioni o delle quote di partecipazione e degli strumenti finanziari simili alle azioni.”.

Art. 19

(Modifica dell’articolo 55 della Legge n.166/2013)

1. Dopo il comma 4, dell’articolo 55 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 4 *bis*:

“4 *bis*. Per i beni a deducibilità limitata la plusvalenza è fiscalmente rilevante nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.”.

Art. 20

(Modifica dell’articolo 60-bis della Legge n.166/2013)

1. Il comma 2 *bis*, dell’articolo 60-bis della Legge n.166/2013 è così modificato:

“2 *bis*. Donazioni o liberalità a favore della Chiesa cattolica, di associazioni od enti con finalità culturali, sociali, umanitarie, ricreative, sportive non aventi scopo di lucro sono deducibili in misura non superiore ad euro 1.600,00 (milleseicento/00).”.

Art. 21

(Modifica dell’articolo 68 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. L’articolo 68 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 68

(Divieto di cumulo dei benefici e norme di coordinamento)

1. È fatto divieto di cumulare i benefici fiscali previsti dal presente Capo I del Titolo IV con le agevolazioni, sul medesimo investimento, previste dal Decreto 20 luglio 2004 n.100 e successive modifiche e con i benefici sui risparmi energetici previsti dalla Legge 3 aprile 2014 n.48 e successive modifiche, dal Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 e successive modifiche, dal Decreto Delegato 20 febbraio 2024 n.32, dal Decreto Delegato 19 febbraio 2024 n.27 e dall’articolo 44 della Legge 3 marzo 2025 n.30.

2. Il divieto di cumulo di cui al comma 1 non si applica con riferimento all’imposta sulle importazioni di cui all’articolo 33 del Decreto Delegato n.51/2017 e successive modifiche.”.

Art. 22

(Modifica dell’articolo 69 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 3, dell’articolo 69 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 3 *bis*:

“3 *bis*. Il riconoscimento dell’incentivo di cui al comma 1 è sospeso quando il livello di disoccupazione in senso stretto, rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, secondo i dati pubblicati dall’UO Ufficio Nazionale di Statistica scende sotto al 3 per cento.”.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 73 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificata:

“c) per i primi cinque periodi d'imposta, abbattimento dell'aliquota prevista pari al 50 per cento. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il primo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;”.

2. Il comma 2, dell'articolo 73 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

“2. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle società di capitali i cui soci e titolari effettivi non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività di impresa assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai seguenti benefici, quando:

a) trattasi di società di nuova costituzione;

b) si provveda all'assunzione di almeno un dipendente, compreso l'amministratore anche se non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché assunto a tempo pieno, entro sei mesi dal rilascio della autorizzazione ad operare, e di un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione ad operare.

Il mantenimento dei requisiti in capo ai soci e titolari effettivi in caso di cessione di quote od azioni e del vincolo previsto alla lettera b) è condizione indispensabile per conservare i benefici.”.

3. Il comma 4, dell'articolo 73 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

“4. I benefici previsti al comma 1, lettera c) si applicano su opzione del soggetto beneficiario, fermo restando i limiti temporali ivi previsti.”.

4. Dopo il comma 6 *bis*, dell'articolo 73 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 6 *ter*:

“6 *ter*. Con circolari dell'UO Ufficio Attività Economiche ovvero dell'UO Ufficio Tributario, ciascuno per le proprie competenze o anche congiuntamente, possono essere disciplinate le specifiche modalità applicative del presente articolo.”.

Art. 24

(Modifica dell'articolo 80 della Legge n.166/2013)

1. L'articolo 80 della Legge n.166/2013 è così sostituito:

“Art. 80 (Liquidazione)

1. In caso di liquidazione della società, il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base alla relazione o al bilancio redatto dal liquidatore e soggetto al regime di tassazione ordinaria sulla base della dichiarazione dei redditi, redatta a norma del Titolo VI, da presentarsi entro sei mesi dalla data di apertura della liquidazione.

2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, che costituisce un unico periodo d'imposta, soggetto al regime di tassazione ordinaria, è determinato in base al bilancio finale di liquidazione e la relativa dichiarazione deve essere presentata prima del deposito della relazione finale. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 4 si applica su base annuale.

3. Per data di apertura della liquidazione si considera la data di accettazione del liquidatore.”.

Art. 25

(Modifiche all'articolo 93 della Legge n.166/2013)

1. I commi 1 e 2, dell'articolo 93 della Legge n.166/2013 sono così modificati:
 - “1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 luglio di ciascun anno, con riguardo ai redditi prodotti nell'anno solare precedente.
 2. Se la dichiarazione è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione, essa è valida, ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'articolo 139, comma 1, lettera d).”.
 2. Il comma 6, dell'articolo 93 della Legge n.166/2013 è così modificato:
 - “6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in relazione alla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.”.

Art. 26

(Modifica dell'articolo 93-bis della Legge n.166/2013)

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 93-bis della Legge n.166/2013 è così modificata:
 - “a) correggere, senza l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 139, comma 1, lettera b), le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta, gli errori o le omissioni commesse nelle dichiarazioni dei redditi e del sostituto d'imposta, nell'ipotesi in cui tali dichiarazioni risultino a favore dell'Amministrazione finanziaria, presentando una successiva dichiarazione entro il termine stabilito per l'accertamento di cui all'articolo 115, comma 3, lettera g);”.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 96 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 96 della Legge n.166/2013 è così modificato:
 - “1. I soggetti di cui ai Titoli II e III esercenti attività d'impresa devono tenere il libro giornale, il libro dell'inventario, il registro dei beni ammortizzabili, nonché le scritture ausiliarie, indicanti distintamente gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. I predetti libri e registri contabili e scritture ausiliarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 72, comma 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, non devono essere vidimati.”.
 2. Il comma 3, dell'articolo 96 della Legge n.166/2013 è così modificato:
 - “3. I soggetti che adottano la contabilità avvalendosi di sistemi informatici, elettronici e simili per l'elaborazione dei dati contabili, debbono aggiornare entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura di ciascun esercizio i libri cartacei, ovvero conservarla e archivarla digitalmente nel rispetto delle disposizioni ed indicazioni impartite con circolare dell'UO Ufficio Tributario.”.

Art. 28

(Modifica dell'articolo 98 della Legge n.166/2013)

1. Il comma 3, dell'articolo 98 della Legge n.166/2013 è così modificato:
 - “3. Le annotazioni sono eseguite su un apposito registro o su registri separati.”.

Art. 29

(Modifica dell'articolo 99 della Legge n.166/2013)

1. Il comma 1, dell'articolo 99 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“1. Le società e altri soggetti, che effettuano ritenute alla fonte a titolo di imposta, devono annotare cronologicamente in appositi registri l’ammontare delle somme corrisposte a ciascun percipiente, le generalità dello stesso e l’importo delle ritenute.”.

Art. 30

(Modifiche dell’articolo 100 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. I commi 3 e 4, dell’articolo 100 della Legge n.166/2013 e successive modifiche sono così modificati:

“3. In deroga al comma 2 gli operatori economici che:

- a) effettuino la cessione di beni al dettaglio in locali aperti al pubblico;
- b) effettuino la somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande;
- c) effettuino prestazioni di servizi nei confronti di soggetti privati non operatori economici;

in luogo della emissione della fattura, parcella o documento equipollente, procedono alla certificazione dei ricavi mediante utilizzo di strumenti elettronici connessi ad una rete telematica, secondo le modalità previste dal Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.176 e successive modifiche. Per tali ricavi non è obbligatoria la certificazione analitica nel libro giornale o nel libro delle vendite di cui al presente Titolo VII.

4. Sono esclusi dalla deroga di cui al comma 3, i soggetti sottoposti alla Legge n.165/2005 e successive modifiche.”.

2. Dopo il comma 4, dell’articolo 100 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“4 bis. In considerazione dei continui sviluppi e dei progressi del progetto San Marino Card, volti all’implementazione delle funzionalità degli strumenti elettronici connessi alla rete telematica di cui al comma 3, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreti delegati per disciplinare gli aspetti procedurali, contabili ed operativi, nonché per modificare ed operare un coordinamento con la normativa vigente, anche nell’ambito della registrazione di operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi tra gli operatori economici.”.

Art. 31

(Modifiche dell’articolo 101 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. I commi 3 e 4, dell’articolo 101 della Legge n.166/2013 e successive modifiche sono così modificati:

“3. I soggetti di cui al comma 1 devono operare:

- a) sulle somme comunque corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, una ritenuta a titolo d’imposta pari a quella prevista all’articolo 13, comma 2, lettera c);
- b) sulle somme comunque corrisposte a titolo di prestazioni pensionistiche complementari, una ritenuta a titolo d’imposta pari a quella prevista all’articolo 13, comma 2, lettera h). Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d’acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

4. La ritenuta di acconto è proporzionata al reddito annuo presumibile in relazione alle aliquote in vigore e tenuto conto delle deduzioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a) e delle eventuali detrazioni di cui all’articolo 16, le quali debbono essere richieste e dichiarate dal dipendente sotto la propria responsabilità. La detrazione d’imposta di cui all’articolo 16, comma 8 bis può essere usufruita anche in maniera parziale, e il contribuente deve chiederlo e dichiararlo sotto la propria responsabilità. Sono escluse le detrazioni di cui al comma 7 bis del medesimo articolo 16.”.

Art.32

(Modifica dell'articolo 102 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 102 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“1. Tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati, che corrispondano, anche occasionalmente, compensi in denaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, così come definite dall'articolo 27, a soggetti residenti all'estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime d'impresa, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate, e di fine mandato.”.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 103 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 103 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati, che corrispondano redditi di capitali a soggetti diversi dalle banche, dalle società finanziarie e dalle società di gestione sammarinesi di cui alla Legge n.165/2005 e successive modifiche, devono operare una ritenuta, a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa, del 13 per cento sui redditi medesimi. La ritenuta alla fonte è applicata nella misura dell'11 per cento se tali redditi riguardano prestiti obbligazionari ed altri titoli simili di debito, di diritto sammarinese, a condizione che la loro durata sia pari o superiore a trentasei mesi e che il rimborso non abbia luogo prima di tale scadenza.”.

2. Il comma 2, dell'articolo 103 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“2. Sui redditi da capitale corrisposti dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge n.165/2005 e successive modifiche è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa. L'ammontare delle ritenute è determinato come segue:

- a) nella misura del 13 per cento sugli interessi da conto corrente o da deposito;
- b) nella misura del 6 per cento sugli interessi passivi e altri proventi corrisposti a fronte di operazioni “pronti contro termine” su titoli e valori di qualsiasi specie o natura;
- c) nella misura del 6 per cento sugli interessi passivi ed altri proventi derivanti da certificati di deposito se tali certificati hanno una durata inferiore a diciotto mesi; nella misura del 5 per cento se hanno una durata pari o superiore a diciotto mesi;
- d) nella misura del 5 per cento sugli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari emessi dai soggetti autorizzati di cui alla Legge n.165/2005 e successive modifiche.”.

3. Il comma 3, dell'articolo 103 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“3. Con riferimento al regime di tassazione separata degli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera f) del medesimo articolo, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.”.

4. Il comma 4, dell'articolo 103 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

“4. Le ritenute di cui al comma 2 non si applicano qualora il percipiente sia un soggetto autorizzato ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche.”.

5. I commi 7 e 8, dell'articolo 103 della Legge n.166/2013 sono così modificati:

“7. Con riferimento al regime di tassazione separata dei dividendi esteri di cui all’articolo 13, comma 1, lettera g), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l’imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera e) del medesimo articolo, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d’acconto ed i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

8. La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi di cui ai commi 1 e 2 corrisposti alle società ed enti ad esse assimilati residenti – esclusi i soggetti di cui all’articolo 10, comma 3 – si intende operata a titolo di acconto.”.

Art. 34

(Modifica dell’articolo 104 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. L’articolo 104 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 104 (Altri redditi)

1. Con riferimento alle plusvalenze di cui all’articolo 41, comma 1, lettere b) e c), quando queste siano realizzate per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b) è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’applicazione della ritenuta è effettuata in un’unica soluzione al 31 dicembre di ogni anno, con riferimento a tutte le operazioni dell’anno. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d’acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

2. Con riferimento alle plusvalenze di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d) *ter*), quando queste siano realizzate per il tramite di un soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche, che presta servizi in cripto-attività, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b) è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’operatore di cui sopra è sostituto d’imposta. L’applicazione della ritenuta è effettuata con le modalità di cui all’articolo 125, comma 2, con riferimento a tutte le operazioni del periodo d’imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d’acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

3. La ritenuta d’acconto di cui all’articolo 8 della Legge 20 dicembre 1984 n.117 e successive modifiche è operata nella misura del 2,5 per cento.

4. Le ritenute di cui al comma 1 non si applicano qualora il percipiente sia:

- a) una banca;
- b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche, diverso da una banca;
- c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all’Allegato 1 alla Legge n.165/2005 e successive modifiche che percepisca il pagamento dei proventi per conto proprio;
- d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d’investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge n.4/2007.

5. Tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati, che corrispondano compensi a non residenti, inclusi i contratti di locazione finanziaria, per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali, scientifiche e dei beni di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), che si trovano nel territorio dello Stato devono operare una ritenuta a titolo d’imposta del 10 per cento.”.

Art. 35

(Modifiche all'articolo 108 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 108 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

“1. Le attività di controllo, nonché i relativi criteri selettivi dei contribuenti oggetto di controllo sono stabiliti e pianificati annualmente, entro e non oltre il 31 marzo, secondo criteri e parametri generali ed astratti, anche sulla base dei risultati ottenuti da appositi strumenti informatici alimentati dall'incrocio di dati già presenti negli archivi delle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, da un'apposita Commissione presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento Economia e Finanze, composta dal Dirigente dell'UO Ufficio Tributario, dal Dirigente dell'UO Ufficio Centrale di Collegamento e dal Dirigente dell'UO Ufficio Attività Economiche. I criteri di funzionamento della Commissione sono disciplinati con apposito regolamento, predisposto dalla stessa entro il 31 marzo 2026, di cui il Congresso di Stato prende atto nella prima seduta utile.”.

2. Dopo il comma 1 *bis*, dell'articolo 108 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 1 *ter*:

“1 *ter*. Per i Dirigenti componenti la Commissione di cui al comma 1, la pianificazione dell'attività di controllo, prevista dal medesimo comma, rientra tra gli obiettivi annualmente determinati a norma dell'articolo 19, comma 4 della Legge 31 luglio 2009 n.108 e del Decreto Delegato 25 maggio 2021 n.94 e successive modifiche, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato.”.

3. Dopo il comma 2, dell'articolo 108 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:

“2 *bis*. Al fine di potenziare quanto previsto al comma 2, l'UO Ufficio Tributario, con il supporto tecnico e informatico dell'UO Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personali, entro il 31 dicembre 2026, deve dotarsi di strumenti e software operativi, anche mediante l'utilizzo di algoritmi di analisi dati, costantemente aggiornati in funzione dei miglioramenti tecnologici, che incrocino le informazioni provenienti dalle banche dati fiscali, finanziarie, patrimoniali ed amministrative, per consentire la rielaborazione delle informazioni utili ai controlli e accertamenti, allo scopo di individuare eventuali irregolarità ovvero anomalie, nonché consentire l'estrazione delle posizioni dei soggetti passivi passibili di controllo, fermo restando, con riferimento alle indagini finanziarie, le disposizioni di cui all'articolo 111.”.

Art. 36

(Modifica dell'articolo 109 della Legge n.166/2013)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 109 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 3 *bis*:

“3 *bis*. Prima della notifica del verbale di controllo di cui all'articolo 108, comma 3, il contribuente può richiedere all'UO Ufficio Tributario di definire la procedura con una modalità abbreviata, mediante la presentazione di una dichiarazione rettificativa ed il pagamento della eventuale maggior imposta, delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 113, comma 2.”.

Art. 37

(Modifica dell'articolo 111 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 111 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:

“2 bis. Le indagini finanziarie sono effettuate dall’UO Ufficio Tributario automaticamente qualora il contribuente, negli ultimi tre periodi di imposta, abbia un reddito medio annuo, pari o inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00). Con decreto delegato possono essere stabilite ulteriori e specifiche modalità applicative.”.

Art. 38

(Modifica dell’articolo 112 della Legge n.166/2013)

1. Dopo il comma 1, dell’articolo 112 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. L’UO Ufficio Tributario, qualora in sede di controllo della dichiarazione di una persona fisica, riscontri esclusivamente irregolarità oggettive, derivanti dalla consultazione dei dati in possesso della Amministrazione, procede direttamente alla rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente ed all’emissione del verbale di controllo di cui al comma 1. Tale procedura non si applica al reddito di lavoro autonomo ed al reddito d’impresa.”.

Art. 39

(Modifica dell’articolo 113 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. L’articolo 113 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 113

(Adesione al verbale di controllo)

1. Il contribuente può prestare adesione al verbale di controllo, mediante la presentazione, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, di una dichiarazione integrativa che recepisca i rilievi dell’UO Ufficio Tributario, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 112, comma 1 bis. Entro il medesimo termine, il contribuente provvede, altresì, al pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi di mora, calcolati dalla data di scadenza per il termine del pagamento dell’imposta sino a quella di effettivo versamento.

2. Nei casi di adesione al verbale di controllo si dà luogo all’applicazione di sanzioni nella misura di 1/4 del minimo applicabile e non si dà luogo all’emissione di alcun avviso di accertamento per i fatti ivi contestati. Non è ammesso l’esercizio della facoltà dell’oblazione volontaria di cui all’articolo 33, comma 1, lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.”.

Art. 40

(Modifica dell’articolo 114 della Legge n.166/2013)

1. La lettera c), del comma 4, dell’articolo 114 della Legge n.166/2013 è così modificata:

“c) provvedere al pagamento delle sanzioni previste in relazione alle violazioni nella misura di 1/3 del minimo applicabile. Non è ammesso l’esercizio della facoltà dell’oblazione volontaria di cui all’articolo 33, comma 1, lettera a) della Legge n.68/1989 e successive modifiche.”.

Art. 41

(Modifica dell’articolo 122 della Legge n.166/2013)

1. L’articolo 122 della Legge n.166/2013 è così sostituito:

“Art. 122

(Della notificazione degli atti dell’UO Ufficio Tributario)

1. La notificazione dei verbali di controllo e degli avvisi di accertamento avviene a cura dell'UO Ufficio Tributario secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della Legge 29 luglio 2013 n.100 e dell'articolo 5, comma 2 del Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51.”.

Art. 42

(Modifica dell'articolo 124 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il comma 2, dell'articolo 124 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

“2. Tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso dell'esercizio d'imposta al versamento di due acconti sull'imposta generale sui redditi di competenza, il primo entro il 31 agosto calcolato nella misura pari al 35 per cento ed il secondo entro il 30 novembre calcolato nella misura pari al 55 per cento dell'imposta dovuta nell'esercizio precedente, al netto di eventuali crediti per imposte pagate all'estero su redditi d'impresa e di lavoro autonomo. Il versamento degli acconti non è dovuto se, prima della data prevista per il versamento, l'attività economica è sospesa o cessata.”.

Art. 43

(Modifica dell'articolo 126 della Legge n.166/2013)

1. L'articolo 126 della Legge n.166/2013 è così sostituito:

“Art. 126
(Compensazione)

1. Le somme a debito del contribuente in relazione al versamento dell'imposta generale sui redditi siano esse dovute a titolo di conguaglio o d'acconto, possono essere versate mediante compensazione con eventuali somme a credito dello stesso riferite alla medesima imposta o all'imposta sulle importazioni o altre imposte di competenza dell'UO Ufficio Tributario, secondo le disposizioni vigenti che regolano il conto fiscale del contribuente.

2. È ammessa la compensazione anche nel caso di importi a debito o a credito relativi al contribuente in quanto sostituito d'imposta purché relativi ad imposte di competenza dell'UO Ufficio Tributario.”.

Art. 44

(Modifica dell'articolo 132 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 132 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Nella fattispecie prevista dall'articolo 112, comma 1 bis ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 115, nel caso di mancato pagamento nei termini delle somme dovute, l'UO Ufficio Tributario provvede direttamente all'iscrizione a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche dell'imposta non versata, delle sanzioni e degli interessi.”.

Art. 45

(Modifica dell'articolo 133 della Legge n.166/2013)

1. Il comma 6, dell'articolo 133 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“6. L'Ufficio provvede, in relazione alla domanda di rimborso, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di presentazione per le dichiarazioni presentate nei termini di legge. Il rimborso

è corrisposto dall'UO Ufficio Tributario attraverso l'accredito sullo strumento di pagamento elettronico SMaC Card.”.

Art. 46

(Modifica dell'articolo 139 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. L'articolo 139 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 139

(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. La constatazione delle violazioni di cui al Capo I del presente Titolo XI comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative determinate come segue:
 - a) errori materiali e di compilazione: 10 per cento della maggiore imposta dovuta;
 - b) dichiarazione infedele:
 - 1) dal 50 per cento al 100 per cento della maggiore imposta dovuta quando l'ammontare dell'imposta evasa è inferiore ad euro 120.000,00 (centoventimila/00);
 - 2) dal 75 per cento al 150 per cento della maggiore imposta dovuta quando l'ammontare dell'imposta evasa supera la somma di euro 120.000,00 (centoventimila/00);
 - c) dichiarazione omessa: dal 100 per cento al 300 per cento dell'imposta dovuta e non versata con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00); qualora l'omissione è dovuta esclusivamente da redditi di lavoro dipendente, da pensione, da terreni ovvero fabbricati siti in territorio certificati dalla UO Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia o da redditi di cui all'articolo 104, comma 3, la sanzione è applicata nella misura di euro 100,00 (cento/00);
 - d) dichiarazione tardiva ai sensi dell'articolo 137, comma 2, lettera a):
 - 1) euro 400,00 (quattrocento/00);
 - 2) se presentata entro trenta giorni dal termine di presentazione la sanzione è ridotta della metà;
 - 3) qualora le dichiarazioni dei predetti punti 1 e 2 riguardino esclusivamente redditi di lavoro dipendente, da pensione, da terreni ovvero fabbricati siti in territorio certificati dall'UO Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia o da redditi di cui all'articolo 104, comma 3, la sanzione è applicata nella misura di euro 100,00 (cento/00);
 - e) ritardo ed omissione nel versamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d):
 - 1) 10 per cento dell'ammontare delle imposte non versate in caso di omissione;
 - 2) 8 per cento in caso di ritardo;
 - f) ritardo ed omissione nel versamento delle ritenute:
 - 1) 10 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate in caso di omissione;
 - 2) 8 per cento in caso di ritardo;
 - g) mancata applicazione delle ritenute: sanzione pari al 50 per cento dell'ammontare delle ritenute non applicate;
 - h) mancato rispetto degli obblighi previsti al Titolo VII: da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fatta salva la concorrente applicazione di norme penali. Si applica la sanzione da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), qualora la violazione degli obblighi riguardi una persona giuridica;
 - i) violazione di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a): euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni violazione;
 - j) violazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere e) e g): da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);
 - k) violazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettera f): da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 15.000,00 (quindicimila/00);

- 1) violazione degli obblighi di cui all'articolo 100, comma 2: da euro 100,00 (cento/00) ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni violazione.
2. Le predette sanzioni sono applicabili con provvedimenti diversi, fatto salvo quanto previsto in materia di prescrizione dell'attività di accertamento e controllo.
3. Non si dà luogo all'applicazione di sanzioni quando l'ammontare non eccede la misura di euro 25,00 (venticinque/00).
4. È in ogni caso fatta salva l'applicazione degli interessi di mora, così come stabilito dalle disposizioni del Titolo X.
5. Nel caso in cui siano irrogate le sanzioni di cui al comma 1, lettere b), c) e g), per la medesima violazione non si applicano le sanzioni di cui al comma 1, lettere e) e f).".

Art. 47

(Modifica dell'articolo 143 della Legge n.166/2013)

1. Il comma 1, dell'articolo 143 della Legge n.166/2013 è così modificato:
"1. Le violazioni delle norme contenute nella presente legge ed in altre leggi sulle imposte dirette, non costituenti reato, sono constatate mediante verbale di controllo o avviso di accertamento emesso dall'UO Ufficio Tributario. Per le violazioni di cui all'articolo 139, comma 1, lettere d), numero 2), e), numero 2), f), numero 2) ed i), le sanzioni sono comminate e notificate al contribuente ai sensi del Titolo IV della Legge n.68/1989 e successive modifiche.".

Art. 48

(Modifica dell'articolo 152 della Legge n.166/2013)

1. Dopo la lettera e), del comma 1, dell'articolo 152 della Legge n.166/2013 è aggiunta la seguente lettera e bis):
"e bis) riferire alla Commissione di cui all'articolo 108 in merito all'attività svolta, al fine di orientare ed ottimizzare la pianificazione dei controlli per una miglior efficienza ed efficacia dei medesimi.".
2. La lettera a), del comma 2, dell'articolo 152 della Legge n.166/2013 è così modificata:
"a) il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio che la presiede o suo delegato;".
3. Il comma 3, dell'articolo 152 della Legge n.166/2013 è così modificato:
"3. La Commissione Permanente è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di ottobre su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno una delle parti rappresentate.".

Art. 49

(Modifiche all'Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il titolo dell'Allegato A della Legge n.166/2013 è così modificato:
"Elenco oneri deducibili di cui all'articolo 14, comma 1".
2. Il punto 3, dell'Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:
"3. Premi corrisposti per assicurazione sulla vita e perdita di autosufficienza con polizze di durata superiore ai cinque anni, nonché quelli di assicurazione contro gli infortuni fino all'ammontare complessivo di euro 1.200,00 (milleduecento/00)."
3. Il punto 5, dell'Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:
"5. Le tasse scolastiche annuali e gli altri oneri assimilati per l'iscrizione e la frequenza a corsi professionali, di istruzione secondaria o universitaria fino ad un importo massimo di euro 4.000,00 (quattromila/00) per il titolare del reddito e per ogni figlio a carico.".
4. Il punto 9, dell'Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche è abrogato.
5. I punti 10 e 11 dell'Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche sono così modificati:

- “10. Donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli enti pubblici di diritto sammarinese.
11. Donazioni o liberalità a favore della Chiesa cattolica, di associazioni od enti con finalità culturali, sociali, umanitari, ricreative, sportive non aventi scopo di lucro in misura non superiore ad euro 1.600,00 (milleseicento/00).”.
6. Il punto 13, dell’Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:
“13. Oneri relativi al ricorso a baby-sitter in misura non superiore ad euro 4.000,00 (quattromila/00), in presenza di regolare assunzione.”.
7. Il punto 14 dell’Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:
“14. euro 3.000,00 (tremila/00) per l’affidamento pre-adoattivo, anche a seguito di adozione internazionale.”.
8. Il punto 15, dell’Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche è abrogato.
9. Dopo il punto 16 *bis*, dell’Allegato A della Legge n.166/2013 sono aggiunti i seguenti punti 16 *ter* e 16 *quater*:
- “16 *ter*. Le spese sostenute relative a consulenze diagnostiche, terapie o prodotti non mutuati, rientranti fra le tipologie definite da apposita circolare dell’UO Ufficio Tributario, purché documentate da fattura o documento equivalente per un importo massimo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
- 16 *quater*. Le spese per i prodotti per la prima infanzia, limitatamente al latte artificiale ed ai pannolini, per ogni figlio a carico, sostenute nei primi tre anni di vita, fino all’importo massimo di euro 300,00 (trecento/00).”.

Art. 50

(Modifiche all’Allegato B della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il titolo dell’Allegato B della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:
“Elenco passività deducibili di cui all’articolo 14, comma 1 di incentivazione alle politiche di sostegno ambientale e di sicurezza sismica.”.

Art. 51

(Modifica dell’Allegato C della Legge n.166/2013)

1. Il comma 2, dell’articolo C1, dell’Allegato C della Legge n.166/2013 è così modificato:
“2. Gli scaglioni sono adeguati automaticamente ogni biennio in funzione dell’incremento dell’indice del costo della vita. La rivalutazione degli scaglioni di reddito non potrà comunque essere superiore a 6 punti percentuali, salvo che l’incremento dell’indice dei prezzi al consumo registrato nel biennio precedente, reso noto dall’UO Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personali registri un importo inferiore. Gli adeguamenti sono resi pubblici con circolare dell’UO Ufficio Tributario. Il primo adeguamento è effettuato nel periodo di imposta 2028. La predetta percentuale di rivalutazione è modificabile con decreto delegato.”.

Art. 52

(Modifiche all’Allegato D della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il comma 2, dell’articolo D7 dell’Allegato D della Legge n.166/2013 è così modificato:
“2. Per i soggetti di cui ai Titoli II e III in caso di acquisto di beni immobili strumentali mediante contratto di locazione finanziaria, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni a prescindere dalla durata del contratto. Per le società immobiliari come definite dall’articolo 56, comma 3, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore a quindici anni a prescindere dalla durata del contratto.”.

2. Dopo il comma 2, dell'articolo D7 dell'Allegato D della Legge n.166/2013 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:

“2 *bis*. Per i soggetti di cui ai Titoli II e III in caso di acquisto di beni strumentali mediante contratto di locazione finanziaria, diversi da quelli di cui al comma 2, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore a tre anni indipendentemente dalla durata del contratto.”.

3. La tipologia di bene ammortizzabile individuata quale Fabbricati, nella tabella di cui al comma 1, dell'articolo D9 dell'Allegato D della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificata:

TIPOLOGIA DI BENE		TIPOLOGIA DI ATTIVITA'				
Bene Ammortizzabile	Immobiliari Art. 56 comma 3	Industriali	Artigianali	Commerciali	Servizi	Agricole
Fabbricati	1,5%	2%	2%	2%	2%	2%

Art. 53

(Introduzione dell'Allegato E alla Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Alla Legge n.166/2013 e successive modifiche è aggiunto l'Allegato E, costituito dall'Allegato A alla presente legge.

Art. 54

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

1. Le novelle introdotte dalla presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2026 e sono abrogate le disposizioni contenute in altre leggi o provvedimenti che contrastino con quelle della presente legge.

2. Le disposizioni della Legge n.166/2013 e successive modifiche, vigenti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi e restano in vigore con riferimento ai periodi d'imposta antecedenti al 2026, altresì in riferimento all'attività di controllo ed accertamento di cui al Titolo IX della precitata legge.

3. Le modifiche introdotte dall'articolo 9 si applicano ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2026.

4. L'UO Ufficio Tributario che, a seguito dell'attività di verifica sui periodi d'imposta 2021 e seguenti oggetto di accertamento, rileva l'omessa dichiarazione da parte di contribuenti titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente, di pensione, da terreni ovvero fabbricati siti in territorio certificati dall'UO Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia o da redditi di cui all'articolo 104, comma 3, ma la presenza di una o più certificazioni dei predetti redditi, trasmesse all'Amministrazione Finanziaria nei termini di legge dai datori di lavoro ed enti previdenziali eroganti, o la presenza dei certificati dall'UO Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia è autorizzato ad applicare la sanzione di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) della Legge n.166/2013 e successive modifiche con l'applicazione della sanzione di euro 100,00 (cento/00). Le predette disposizioni si applicano anche alle eventuali dichiarazioni nulle presentate dal contribuente titolare esclusivamente dei redditi sopra citati.

5. In via straordinaria, la rendita catastale di cui all'articolo 23, comma 2 della Legge n.166/2013 concorre a formare il reddito imponibile con le seguenti modalità:

- a) 100 per cento per il periodo d'imposta 2026;
 - b) 75 per cento per il periodo d'imposta 2027;
 - c) 50 per cento per il periodo d'imposta 2028;
 - d) 25 per cento per il periodo d'imposta 2029.
6. In via straordinaria e meramente transitoria per i periodi d'imposta 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, l'imposta IGR sui redditi di cui agli articoli 13, comma 1, lettere a) e l) e 43 della Legge n.166/2013 e successive modifiche, è determinata applicando l'aliquota proporzionale nella misura del 18 per cento, in luogo del 17 per cento. Il maggior gettito fiscale derivante dal predetto aumento è destinato ad investimenti infrastrutturali per il paese ed alla diminuzione del debito pubblico. A tal fine e, quale vincolo all'utilizzo del maggior gettito, saranno istituiti nel bilancio dello Stato appositi capitoli di spesa, in capo al Dipartimento Economia e Finanze, nei quali, in sede di predisposizione della legge di bilancio previsionale dello Stato, è stanziata la somma corrispondente alla stima del maggior gettito.
7. Le indagini finanziarie di cui all'articolo 111, comma 2 *bis* della Legge n.166/2013, così come introdotto dall'articolo 37 della presente legge, si applicano dal periodo di imposta 2026 e il primo triennio da prendere in riferimento è il 2024-2025-2026.
8. Le disposizioni di cui all'articolo D7, commi 2 e 2 *bis*, dell'Allegato D della Legge n.166/2013, così come introdotte dall'articolo 52 della presente legge, si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2026, ad esclusione delle società immobiliari, per le quali si applicano anche sui contratti già in essere.
9. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della stessa ed altresì della Legge n.166/2013 e successive modifiche, previo confronto con la Commissione Permanente per il monitoraggio della fiscalità di cui all'articolo 152 della Legge n.166/2013 e successive modifiche, possono essere modificate con decreti delegati, al fine di apportare correttivi, aggiustamenti o armonizzazioni tecniche e normative, nonché ulteriori modifiche per aggiornare la disciplina vigente. Inoltre, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, previo confronto con la Commissione Permanente per il monitoraggio della fiscalità di cui all'articolo 152 della Legge n.166/2013 e successive modifiche, al fine di promuovere l'armonizzazione delle disposizioni normative vigenti alla novella della Legge n.166/2013 e successive modifiche, introdotta con la presente legge, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare appositi decreti delegati per coordinare, abrogare e modificare la normativa vigente per quanto attiene ad altri specifici settori.
10. Con decorrenza dal periodo d'imposta 2026, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 101, comma 4 della Legge n.166/2013 e successive modifiche, come modificato dall'articolo 31 della presente legge, il datore di lavoro tiene conto dell'ultima richiesta del dipendente, salvo diversa indicazione del dipendente stesso con riferimento alle detrazioni previste dall'articolo 16 della Legge n.166/2013 e successive modifiche, così come modificato dall'articolo 7 della presente legge.

Art. 55 *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della Legge n.166/2013 e successive modifiche:
- a) il comma 9 dell'articolo 16;
 - b) il comma 3, dell'articolo 20;
 - c) il comma 4, dell'articolo 34;
 - d) il comma 2, dell'articolo 60-*bis*;
 - e) il comma 4 *bis*, dell'articolo 71;
 - f) l'articolo 72;
 - g) la lettera d), del comma 1, dell'articolo 73;
 - h) l'articolo 75-*bis*;
 - i) il comma 3 *bis*, dell'articolo 96;

- l) i commi 1 *bis*) e 3, dell'articolo 97;
 - m) il comma 5, dell'articolo 103;
 - n) l'articolo 120;
 - o) il comma 3, dell'articolo C1 dell'Allegato C.
2. È abrogato il Decreto Delegato 28 gennaio 2014 n.11 e successive modifiche.

Art. 56
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 novembre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi

"ALLEGATO E alla Legge n.166/2013

SPESE SMaC Card

Art. E1

(Spese effettuate in territorio sammarinese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 16, comma 8 bis)

1. Danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 16, comma 8 bis, le spese relative all'acquisto di beni e servizi effettuati in territorio con la SMaC Card con l'esclusione di:
 - a) carburanti per autotrazione in misura superiore a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) annui;
 - b) le spese per utenze domestiche e telefoniche, compresi i costi per gli allacciamenti;
 - c) le spese per assicurazioni ramo danni a cose e persone;
 - d) le spese per l'acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;
 - e) le spese per servizi bancari e finanziari.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettere b) e c), le spese per utenze domestiche, compresi i costi per gli allacciamenti ove il contribuente fiscalmente residente abbia la propria dimora effettiva e le spese per assicurazioni ramo danni a cose e persone, concorrono all'ammontare delle spese SMaC Card che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 16, comma 8 bis fino ad una spesa massima di euro 1.000,00 (mille/00) per i redditi imponibili fino ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), mentre per i redditi imponibili oltre euro 15.000,00 (quindicimila/00) e fino all'importo massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) concorrono per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) diminuito del reddito imponibile e l'importo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00). L'AASS e i soggetti esercenti attività assicurativa sottoposti alla Legge n.165/2005 e successive modifiche esclusivamente con riferimento alle spese di cui al comma 1, lettera c), sono tenuti alla registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.176.
3. Le spese on-line si considerano effettuate a San Marino solo se il fornitore ha sede legale in Repubblica o pone in vendita beni o servizi attraverso una filiale, una succursale o una stabile organizzazione operante in territorio.

Art. E2

(Spese effettuate con la SMaC Card dalle persone a carico, dal coniuge convivente e da soggetti conviventi non a carico)

1. Nei limiti e secondo le modalità previsti dal presente Allegato E per le diverse tipologie di reddito è consentita la detrazione delle spese di cui all'articolo E1 nei seguenti casi:
 - a) se effettuate dalle persone a carico del contribuente di cui all'articolo 16;
 - b) se effettuate dal coniuge convivente, dai soggetti conviventi non a carico esclusi i soggetti di cui all'articolo 16, comma 8 quater, in eccedenza al limite previsto dall'articolo E3, fino alla concorrenza del limite previsto dal medesimo articolo in capo al contribuente."

Art. E3

(Modalità di calcolo e limiti della detrazione d'imposta di cui all'articolo 16, commi 8 bis e 8 ter)

1. La detrazione d'imposta di cui all'articolo 16, commi 8 bis e 8 ter è riconosciuta nel limite dell'imposta dovuta dal contribuente, in base a scaglioni di reddito imponibile e in percentuale rispetto al limite delle spese SMaC previste per i vari scaglioni, secondo criteri e modalità di cui alla tabella n. 1 che segue.

2. Sui redditi imponibili di cui al comma 1, di importo fino ad euro 8.360,00 (ottomilatrecentosessanta/00), è riconosciuta, senza oneri di documentazione delle spese SMaC, una detrazione d'imposta massima, denominata "Quota detrazione no SMaC" di euro 752,40 (settecentocinquantadue/40). La predetta detrazione diminuisce proporzionalmente all'aumentare del reddito imponibile fino ad euro 16.720,00 (sedicimilasettecentoventi/00) ed è sostituita, parzialmente ovvero totalmente, dalla detrazione SMaC da documentare, calcolata in modo proporzionale all'aumentare del reddito, fino all'importo massimo di euro 1.900,00 (millenovecento/00) per redditi imponibili pari o superiori ad euro 42.500,00 (quarantaduemilacinquecento/00). Altresì le spese SMaC detraibili aumentano all'aumentare del reddito imponibile fino al limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00), considerando una spesa minima di euro 500,00 (cinquecento/00) al superamento di un reddito imponibile di euro 8.360,00 (ottomilatrecentosessanta/00); la quota di detrazione SMaC per il reddito imponibile puntuale del contribuente è calcolata, in percentuale arrotondata per difetto al secondo decimale, utilizzando al numeratore la quota detrazione SMaC spettante e al denominatore il limite di spesa SMaC da certificare.
3. La detrazione d'imposta di cui al presente articolo può essere richiesta ed usufruita dal contribuente anche in maniera parziale, altresì nella determinazione ed applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 101.
4. Con circolare dell'UO Ufficio Tributario sarà messo a disposizione dei contribuenti il programma di simulazione di calcolo della detrazione d'imposta di cui al presente articolo.

TABELLA N. 1 di cui all'articolo E3 dell'Allegato E

DETRAZIONE D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMII 8 <i>BIS</i> E 8 <i>TER</i>						
Scaglioni reddito imponibile		Totale detrazione massima (€)	Quota detrazione no SMaC (€)	Quota detrazione SMaC (€)	Limite spese SMaC (€)	Percentuale quota detrazione SMaC su limite spese SMaC
Da (€)	A (€)					
0,00	8.360,00	752,40	752,40	-		
8.360,01	10.450,00	925,00	564,30	360,70	500,00/1.125,00	32,06%*
10.450,01	12.540,00	1.000,00	376,20	623,80	1.750,00	35,65%
12.540,01	14.630,00	1.075,00	188,10	886,90	2.375,00	37,34%
14.630,01	16.720,00	1.150,00	-	1.150,00	3.000,00	38,33%
16.720,01	20.900,00	1.300,00		1.300,00	4.250,00	30,59%
20.900,01	25.080,00	1.450,00		1.450,00	5.500,00	26,36%
25.080,01	29.260,00	1.600,00		1.600,00	6.750,00	23,70%
29.260,01	33.440,00	1.700,00		1.700,00	8.000,00	21,25%
33.440,01	37.970,00	1.800,00		1.800,00	9.250,00	19,46%
37.970,01	42.500,00	1.900,00		1.900,00	10.000,00	19,00%
42.500,01		1.900,00		1.900,00	10.000,00	19,00%

* considerando il valore limite spese SMaC di euro 1.125,00.”.